



CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 20 del 14 febbraio 2019, le cui premesse sono qui integralmente richiamate, con il quale sono state dettate direttive in relazione alle modalità di attivazione e proroga delle convenzioni con gli Atenei e gli Istituti scolastici italiani, ai fini espressamente previsti dalla legislazione vigente universitaria e scolastica;

CONSIDERATO che il Protocollo di intesa stipulato tra la Corte dei conti e il MIUR in data 26 marzo 2018, integrato dalla partecipazione della CRUI in data 14 dicembre 2018, ha previsto l'istituzione di una Commissione paritetica per l'attuazione degli obiettivi del Protocollo;

CONSIDERATO che la Commissione predetta è stata regolarmente istituita con decreto MIUR n. 19568 del 04/07/2019, fra le cui funzioni rientra, tra l'altro, anche la valutazione dei testi da utilizzare per la stipula delle convenzioni di cui al predetto decreto n. 20/2019;

TENUTO CONTO che la suddetta Commissione ha concluso i lavori e si è favorevolmente espressa sui testi convenzionali, al fine della emanazione del relativo provvedimento di approvazione dei testi medesimi, allo scopo di uniformare le procedure;

VALUTATI gli esiti dei lavori svolti, condividendone i contenuti, e ritenuto di potersi procedere all'approvazione dei testi convenzionali, quali approvati dalla Commissione, con parere favorevole di MIUR e CRUI;

DECRETA

Art. 1

Sono approvati i testi delle convenzioni quadro per i tirocini formativi curriculari e per le attività di tirocinio per gli iscritti alle Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui agli allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente provvedimento.

h
re

Art. 2

A decorrere dalla data del presente provvedimento, gli uffici della Corte dei conti ubicati sul territorio nazionale, che manifestano interesse o aderiscono alle richieste degli Atenei alla stipula di convenzione per i fini indicati nelle premesse, previo accordo con le Università interessate, dovranno utilizzare i testi allegati di interesse.

Per gli Uffici Centrali le Convenzioni verranno sottoscritte dal Segretario Generale della Corte dei conti (o suo delegato) e dal Rettore dell'Università.

I Capi degli Uffici territoriali della Corte (Presidente della Sezione Regionale di controllo, ovvero giurisdizionale; Procuratore Regionale), utilizzando i richiamati testi allegati, sottoscriveranno le Convenzioni con i Rettori delle Università presenti nel territorio. Dopo la sottoscrizione le Convenzioni saranno trasmesse al Segretario generale.

Art. 3

Tutte le convenzioni di specie, in essere alla data del presente provvedimento, continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2019. A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutte le attività indicate in premesse dovranno essere regolate dalle convenzioni adottate in conformità degli allegati schemi e con le modalità ivi contenute.

Art. 4

Sarà cura dei competenti uffici del Segretariato Generale (Servizio disciplina rapporto di lavoro) di dare la massima diffusione al presente provvedimento con i relativi allegati, mediante trasmissione diretta agli uffici della Corte dei conti e pubblicazione sul sito nell'apposita pagina di "Amministrazione trasparente" e curarne i rapporti interni e con le Università interessate, tenendo informata costantemente la Commissione di cui alle premesse.

Art. 5

Dalla data del presente provvedimento cessa di avere effetti il decreto n. 20 del 14 febbraio 2019.

Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti.

ANGELO BUSCEMA

<i>Logo Università</i>	<i>Logo Corte dei conti</i>
------------------------	-----------------------------

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

LA CORTE DEI CONTI, con sede legale in Roma, Viale Mazzini 105, 00195 (C.F. 80218670588), d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", rappresentata dal Segretario generale Cons. _____ nato a _____ il _____, in qualità di Rappresentante Legale, ivi domiciliato per la carica, ovvero da _____, opportunamente delegato con provvedimento del

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI _____, con sede legale nel Comune di _____ Via _____, (C.F. _____), di seguito denominato "Università", rappresentata dal Prof. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Rettore, ivi domiciliato per la carica

PREMESSO CHE

- l'Universitànel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196", promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca, e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari (d'ora in poi Regolamento) disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'Università;

W
re
s

- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;
- in data 5 ottobre 2017 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Corte dei conti per "Attivare forme di collaborazione per educare alla cittadinanza attiva e alla legalità economica";
- in data 26 marzo 2018 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Corte dei conti per "Attivare forme di collaborazione per diffondere la conoscenza della contabilità pubblica e della gestione dei bilanci economico patrimoniali";
- in data 13 dicembre 2018 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al predetto Protocollo d'intesa del 26 marzo 2018, con la partecipazione anche della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo con il mondo della formazione accademica e l'amministrazione, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi, di favorire la diffusione della sensibilità verso le istituzioni pubbliche e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- è espresso interesse dell'Università arricchire l'esperienza formativa dei propri studenti ed agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e delle istituzioni pubbliche;
- è espresso interesse del Soggetto ospitante far sì che lo studente acquisisca la conoscenza diretta delle problematiche e dell'organizzazione del lavoro all'interno della pubblica amministrazione e che il proprio personale abbia l'opportunità di accedere ad adeguate iniziative di formazione e aggiornamento.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. La presente convenzione quadro regola i rapporti tra l'Università e il Soggetto ospitante concernenti l'attivazione di tirocini curriculari a favore di studenti

frequentanti corsi di laurea triennale o magistrale, master, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche.

2. L'Università, analogamente, garantisce l'accesso del personale amministrativo della Corte dei conti ad idonee occasioni formative e di aggiornamento.

Art. 2

1. Il tirocinio curriculare costituisce l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo.

I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le Parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza delle istituzioni pubbliche e dell'attività amministrativa al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Il numero e la durata dei tirocini e i requisiti richiesti agli studenti saranno concordati tra i responsabili per il tirocinio del Soggetto ospitante e dell'Università. Questi ultimi assicureranno, inoltre, la necessaria assistenza allo studente e individueranno, di volta in volta, i nominativi dei tutor.

2. La Corte dei conti individua il proprio personale da formare attraverso la partecipazione ad appositi Corsi, Seminari, Convegni e altre attività di carattere formativo differentemente denominate.

Art. 3

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante è seguita e controllata da un tutor interno, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della struttura universitaria.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- i dati identificativi del tirocinante;
- il nominativo del tutor del Soggetto ospitante;
- il nominativo del tutor dell'Università;



- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art.4

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 5

Durante lo svolgimento dei tirocini curricolari i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- mantenere, nel rispetto della pertinente disciplina vigente, nazionale ed europea, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- rispettare il Codice di comportamento del Soggetto ospitante.

Art.6

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti dell'Università, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, di espressamente acconsentire a che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano

h
te
8



trattati esclusivamente per la finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Soggetto ospitante e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni vigenti sul trattamento dei dati personali.

Art. 8

La presente Convenzione ha la durata di anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005 e potrà essere rinnovata espressamente.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia in tema di tirocini curriculari.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI...

IL RETTORE

(Prof.....)

LA CORTE DEI CONTI

W de
8



<i>Logo Università</i>	<i>Logo Corte dei conti</i>
------------------------	-----------------------------

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' DI TIROCINIO E DIDATTICO-PRATICHE INTEGRATIVE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

TRA

LA CORTE DEI CONTI - con sede in Roma, Viale Mazzini 105, CF.80218670588, nella persona del Segretario generale della Corte dei conti Cons., nato a..... il....., ovvero del, allo scopo delegato con provvedimento del

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
 - Scuola di Specializzazione per le professioni legali, con sede in, d'ora in poi denominata "Scuola", rappresentata dal Rettore, Professor....., nato a il e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, Via....., n. (Città)

Premesso

- che l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, stabilisce tra l'altro che nell'ambito delle scuole di specializzazione delle professioni legali le attività didattiche e pratiche per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza possono essere svolte anche da magistrati e possono essere condotte anche presso sedi giudiziarie;

- che il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 (regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, in seguito denominate Scuole) prevede, all'art 7, comma 5, che l'attività di tirocinio è parte integrante dell'attività didattica delle Scuole e all'art. 7, comma 6, che le Scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso sedi giudiziarie previ accordi o convenzioni tra le università sede amministrativa della Scuola e i competenti uffici giudiziari;

Handwritten initials and marks in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

- che lo svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie è un aspetto fondamentale per la formazione degli studenti specializzandi nel settore delle professioni giudiziaria e forense;
- che il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nell'adunanza del 25 e 26 gennaio 2005 ha individuato i criteri generali per lo svolgimento di attività di tirocinio presso la Corte dei conti in accordo con il mondo accademico (Università e Scuole di Specializzazione per le professioni legali);
- che in data 5 ottobre 2017 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Corte dei conti per "Attivare forme di collaborazione per educare alla cittadinanza attiva e alla legalità economica";
- che in data 26 marzo 2018 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Corte dei conti per "Attivare forme di collaborazione per diffondere la conoscenza della contabilità pubblica e della gestione dei bilanci economico patrimoniali";
- che in data 13 dicembre 2018 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al predetto Protocollo d'intesa del 26 marzo 2018, con la partecipazione anche della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Finalità e oggetto della Convenzione.

1. La Corte dei conti, attraverso le sue articolazioni in sede centrale ed in sedi periferiche (*specificare*: Procura Generale, Procura regionale, Sezione Giurisdizionale, ufficio di controllo.....) contribuisce allo svolgimento di attività di tirocinio e didattico-pratiche integrative della Scuola.
2. La Scuola analogamente contribuisce allo svolgimento delle attività formative in favore del personale amministrativo della Corte dei conti nei sensi precisati dalla presente Convenzione.

Art. 2

Modalità di svolgimento della collaborazione.

1. La Scuola e l'organo di vertice dell'articolazione centrale o periferica della Corte dei conti di cui all'art. 1 concordano il numero e i nominativi degli studenti specializzandi che partecipano alle attività oggetto della presente Convenzione.
2. Possono, contemporaneamente, prendere parte alle attività di cui al punto 1 non più di specializzandi per periodo di tirocinio.
3. L'organo di vertice della struttura della Corte dei conti indicata all'art. 1 individua i magistrati referenti fra quelli in servizio presso la struttura stessa e, in accordo con ciascuno di essi, assegna agli studenti specializzandi le linee di attività con provvedimento tempestivamente comunicato al Direttore della Scuola.
4. Le attività di tirocinio hanno una durata prestabilita nel tempo (*indicare i mesi necessari.....*) per un periodo non inferiore a ore e non superiore a ore per ciascuno degli studenti specializzandi, da concordarsi con l'Ufficio della Corte dei conti interessato e da attestarsi da parte del magistrato affidatario.
5. I magistrati referenti per le attività di cui all'art. 1 sono individuati previo consenso dei medesimi.
6. Per il tirocinante inserito presso la Corte dei conti in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:
 - il nominativo del tutor universitario e del Magistrato affidatario (tutor interno);
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso la struttura ospitante;
 - le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
7. Lo studente specializzando ammesso al tirocinio affianca il magistrato referente nell'esercizio delle funzioni e in particolare:
 - contribuisce allo studio di un numero di casi proporzionato alla entità dell'impegno previsto, secondo le indicazioni del magistrato referente e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
 - assiste, qualora si tratti della giurisdizione, alle udienze pubbliche e, con il consenso del Presidente del Collegio e delle Parti costituite, presenza alle discussioni delle domande cautelari;

- partecipa a discussioni e a incontri con il magistrato referente e con altri magistrati e specializzandi su temi di interesse comune.

- non può assistere alle sedute che si svolgono in Camera di Consiglio;
- non può essere assegnato al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

8. Durante il tirocinio lo studente specializzando iscritto al registro dei praticanti avvocati non può svolgere le attività di cui al punto 7, con riferimento a controversie patrociniate dallo studio legale presso il quale lo specializzando medesimo sta svolgendo la pratica.

9. Lo studente specializzando iscritto al registro dei praticanti assume l'impegno d'onore di non manifestare, anche in futuro, in particolare con clienti e con possibili clienti, i propri rapporti intercorsi con giudici amministrativo-contabili.

10. Lo studente specializzando ha l'obbligo di mantenere un riserbo assoluto circa i fatti dei quali viene a conoscenza durante il tirocinio. Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal d. Lgs. n. 196 del 2003 nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, la violazione dell'obbligo di riservatezza, oltre a essere segnalata all'ordine professionale al quale lo specializzando sia eventualmente iscritto per l'assunzione delle iniziative del caso, comporta l'interruzione immediata dell'attività di tirocinio.

11. Analoga interruzione immediata è disposta nel caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dallo studente specializzando e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento della attività di tirocinio.

12. Al termine del tirocinio, lo studente specializzando redigerà al tutor una succinta relazione contenente la descrizione delle attività svolte, indicando, in particolare, le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito.

13. L'attività di tirocinio è svolta a titolo gratuito e non costituisce rapporto di lavoro.

14. Lo studente specializzando ammesso al tirocinio non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio.

15. Il magistrato referente assume tutte le cautele prescritte per garantire l'osservanza degli obblighi di segretezza e di riservatezza previsti dalla normativa vigente. Annota in apposito registro le presenze del tirocinante.



16. Al termine del tirocinio il magistrato referente esprime per iscritto un giudizio sintetico sulle attività svolte dallo specializzando.

17. Il magistrato referente non è esentato, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.

18. Per tutto ciò che attiene ad aspetti organizzativi ulteriori non definiti con la presente Convenzione, si rinvia ad accordi che saranno conclusi tra il magistrato referente e lo specializzando.

19. Lo studente specializzando si impegna ad osservare il codice di comportamento adottato dalla Corte dei conti.

20. La Corte dei conti individua il proprio personale da formare attraverso la partecipazione alle iniziative (Corsi, Seminari, Convegni e altre attività di carattere formativo diversamente denominate) organizzate dalla Scuola, ovvero attraverso la partecipazione a corsi/seminari da svolgersi presso le sedi di servizio del personale medesimo.

A tali fini, all'inizio dell'anno accademico, la Scuola comunicherà il calendario dei corsi e delle iniziative ai quali, su richiesta dell'Organo di cui all'art. 1.1, potrà partecipare il personale amministrativo individuato.

Dall'altra, all'inizio dell'anno accademico (settembre/ottobre), potranno essere definiti tra le Parti interventi formativi da svolgersi presso le sedi di servizio, compatibilmente con le obiettive risorse della Scuola.

Art. 3

Responsabili della Convenzione

La Scuola indica quale proprio responsabile per la collaborazione con la Corte dei conti (*indicare il nominativo e la qualifica.....*)

La Corte dei conti indica quale proprio responsabile per la collaborazione con la Scuola il (*indicare il nominativo e la qualifica.....*).

L'eventuale sostituzione, anche temporanea, del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

Art. 4

Oneri connessi all'attuazione della Convenzione

La presente Convenzione non comporta alcun onere per la Scuola in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature che saranno messe a disposizione dalla struttura ospitante della Corte dei conti.

Art 5

Copertura assicurativa

La Scuola garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione, nonché degli specializzandi.

Quanto alla Corte dei conti resta inteso, ai fini della copertura assicurativa, che l'attività svolta rientra a pieno titolo in quella d'Istituto.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Art. 6

Durata della Convenzione

La Convenzione ha durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione, salvo espressa comunicazione di risoluzione presentata da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento. La Convenzione è rinnovabile, per ulteriori due anni, su espressa richiesta di una delle Parti.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

Art. 7

Le spese di bollo e quante altre inerenti alla presente Convenzione sono a carico dell'Università.....

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 8

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, il foro competente sarà quello della sede dell'Organo di vertice dell'articolazione centrale o periferica della Corte dei conti di cui all'art. 1.1.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,.....,

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI...

IL RETTORE

(Prof.....)

LA CORTE DEI CONTI